

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **252/1994** (ECLI:IT:COST:1994:252)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CASAVOLA** - Redattore: - Relatore: **VARI**

Camera di Consiglio del **27/04/1994**; Decisione del **09/06/1994**

Deposito del **16/06/1994**; Pubblicazione in G. U. **22/06/1994**

Norme impugnate:

Massime: **20644**

Atti decisi:

N. 252

ORDINANZA 9-16 GIUGNO 1994

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 3 marzo 1983, n. 65 (Miglioramenti economici a favore del personale dell'Amministrazione penitenziaria), promosso con ordinanza emessa il 1 luglio 1992 dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sezione di Lecce, sul ricorso proposto da Pasquali Ubaldo ed altri contro il Ministro di grazia e giustizia ed altro, iscritta al n. 751 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 aprile 1994 il Giudice relatore Massimo Vari;

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 1 luglio 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 3 dicembre 1993), il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sezione di Lecce - sul ricorso proposto da Pasquali Ubaldo ed altri contro il Ministro di grazia e giustizia e il Ministro della pubblica istruzione - ha sollevato, in riferimento agli artt. 36 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 3 marzo 1983, n. 65 (Miglioramenti economici a favore del personale dell'Amministrazione penitenziaria), "in quanto prevede la corresponsione di una somma fissa a titolo di indennità penitenziaria, senza contemplare un meccanismo diretto ad assicurare nel tempo l'adeguatezza della somma al mutato potere d'acquisto della moneta";

che il giudice a quo ritiene tale questione non manifestamente infondata, sotto il profilo del contrasto della norma in esame con l'art. 36 della Costituzione, essendo violato il principio della proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione alla quantità e qualità del lavoro, e con l'art. 97 della Costituzione, in relazione al principio del buon andamento dell'Amministrazione;

che, nel giudizio di fronte alla Corte costituzionale, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, sostenendo la inammissibilità e comunque l'infondatezza della questione stessa;

Considerato che, come risulta dal testo dell'ordinanza di rimessione, le parti, quali docenti nelle scuole carcerarie di Lecce, chiedono, nel giudizio a quo, l'accertamento "del diritto a percepire l'indennità di rischio e l'indennità di servizio penitenziario nella misura prevista, per gli impiegati della carriera di concetto dalle tabelle A e B allegate alla legge 27 ottobre 1987, n. 436 e dalla precedente normativa, con interessi e rivalutazione monetaria";

che, per contro, il giudice remittente pone una questione di legittimità che attiene alla mancanza di meccanismi di adeguamento della indennità di servizio penitenziario che l'art. 2 della legge 3 marzo 1983, n. 65, riserva ai docenti medesimi;

che, nei termini in cui viene proposta, la questione appare manifestamente inammissibile, per irrilevanza ai fini della decisione sulla domanda così come formulata dalle parti nel giudizio pendente innanzi al giudice remittente;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 3 marzo 1983, n. 65 (Miglioramenti economici a favore del personale dell'Amministrazione penitenziaria) sollevata, in riferimento agli artt. 36 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.